

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NENCINI, BORGIA, CALDORO, CASULA, DEL BASSO, DE CARO, LABRIOLA, LA GANGA, LA GLORIA, MACCHERONI, OLIVO, PIRO, POTÌ, RENZULLI, TRAPPOLI, STORNELLO, MARTE FERRARI, MASTRANTUONO

Istituzione dell'albo provinciale dei consulenti esterni
delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 22 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i provvedimenti che si rendono necessari per consentire il buon funzionamento della pubblica amministrazione, la piena trasparenza degli atti e l'equità nelle scelte, vi è anche l'istituzione di appositi albi provinciali dei consulenti esterni.

La loro istituzione può rendere più organico il rapporto tra pubblica amministrazione, professionisti ed impresa e soprattutto elimina margini di discrezionalità che troppe volte portano alla nascita di relazioni non corrette e non trasparenti tra chi intende offrire professionalità e chi richiede consulenze.

L'articolo 1 stabilisce che l'albo riguarda imprese e professionisti che in-

tendono offrire consulenze esterne alle pubbliche amministrazioni, di ogni livello.

Senza iscrizione nell'albo non può esservi conferimento di incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

I requisiti per l'iscrizione nell'albo sono specificati all'articolo 2 e si dilungano in particolare in:

a) tipo di delitti, che se commessi, interdicono la possibilità di iscrizione nell'albo;

b) tipo di documentazione che deve essere presentata.

L'articolo 3 è particolarmente innovativo rispetto alla vigente normativa poiché dispone che, per ottenere l'iscrizione nell'albo, oltre a presentare la documentazione richiesta all'articolo 2, le imprese devono attestare chi siano i soci o gli azionisti e devono produrre copia degli ultimi tre bilanci ed un analitico stato patrimoniale.

Ciò al fine di conoscere per intero l'assetto societario dell'azienda, per verificarne quindi la perfetta adesione ai criteri di cui all'articolo 2, per stabilirne la concreta solidità.

L'iscrizione nell'albo è gratuita (articolo 4) ed è seguita da una apposita Commissione che viene costituita secondo principi che verranno stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge (articolo 5).

Gli articoli 6 e 7 specificano sia la modalità di iscrizione o di diniego di iscrizione nell'albo medesimo.

L'articolo 8 è invece relativo alla sospensione dall'albo che avviene, con effetti immediati, in caso di rinvio a giudizio del professionista o di uno degli amministratori dell'impresa per reati contro la pubblica amministrazione.

Cancellazione e sospensione dall'albo comportano l'automatica cessazione dall'incarico, con obbligo per la pubblica amministrazione di liquidare soltanto i compensi fino a quel momento maturati (articolo 9).

Spetta, infine, ai Ministri competenti (articolo 10) adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso ciascuna provincia è istituito un albo dei professionisti e delle imprese che intendono offrire consulenze esterne alle pubbliche amministrazioni. L'iscrizione nell'albo è requisito inderogabile per il conferimento di incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART. 2.

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, o cittadino straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato o fallito, condannato per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere mai stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono sulla moralità professionale;

e) non svolgere e non aver svolto nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione nell'albo, incarichi di dirigente o funzionario pubblico.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'albo, il professionista deve altresì produrre la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, e le ulteriori certificazioni richieste dalla normativa vigente.

ART. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1, le imprese (ditte, società o riunioni temporanee d'impresa) devono:

a) essere costituite in conformità alle leggi dello Stato italiano, o di uno degli Stati membro della Comunità economica europea;

b) avere amministratori che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2;

c) produrre la documentazione idonea ad attestare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e ad individuare tutti i soci o gli azionisti dell'impresa; produrre le ulteriori certificazioni richieste dalle leggi in vigore, nonché copia degli ultimi tre bilanci ed un analitico stato patrimoniale.

ART. 4.

1. L'iscrizione nell'albo è gratuita.

ART. 5.

1. Presso ciascuna provincia è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nell'albo e alla tenuta del medesimo.

2. La determinazione dei criteri per la formazione di tale commissione e della sua durata è demandata alle norme di attuazione della presente legge.

ART. 6.

1. La commissione provinciale, di cui all'articolo 5, entro sessanta giorni dalla

presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione nell'albo, ed il presidente deve darne motivata comunicazione scritta all'interessato entro dieci giorni.

2. L'iscrizione può essere negata solo nei casi di mancanza di uno o più dei requisiti e delle condizioni richiesti agli articoli 2 e 3.

ART. 7.

1. La commissione provinciale dispone la cancellazione dall'albo, con effetti immediati, del professionista o dell'impresa nei seguenti casi:

a) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti agli articoli 2 e 3;

b) in caso di interdizione o inabilitazione legale;

c) su richiesta dell'interessato.

2. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, la cancellazione può essere revocata qualora l'interessato ne faccia richiesta, e sempre che ne sussistano i requisiti al momento della richiesta di revoca.

ART. 8.

1. La commissione provinciale dispone la sospensione dall'albo con effetti immediati in caso di rinvio a giudizio del professionista o di uno degli amministratori dell'impresa per reati contro la pubblica amministrazione.

ART. 9.

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di consulenza esterna, ivi inclusi gli incarichi di progettazione edilizia, a professionisti e imprese non iscritti nell'albo di cui alla presente legge.

2. È altresì fatto divieto ai professionisti e alle imprese non iscritti nell'albo di assumere, svolgere e continuare a svolgere

incarichi di consulenza esterna per conto di pubbliche amministrazioni.

3. La cancellazione e la sospensione dall'albo comportano la immediata ed automatica cessazione dell'incarico, e la pubblica amministrazione è tenuta al solo pagamento di compensi maturati fino alla data della delibera di cancellazione o sospensione.

ART. 10.

1. Entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministri competenti provvedono ad adottare le norme di attuazione della presente legge.